



SNALS
confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna



**CONTROLLARE DETRAZIONI FISCALI
NEL CEDOLINO DELLO STIPENDIO**

SE NECESSARIO SERVE ENTRO DIC.2020

MODIFICARE ON LINE NOIPA CON APPOSITO PIN

SANZIONI FINO A € 2.065,83

Controllando il cedolino di stipendio di alcuni iscritti, che, durante il servizio di consulenza, hanno chiesto chiarimenti in merito allo stipendio corrisposto, SI E' NOTATO PIU' VOLTE che LE DETRAZIONI FISCALI INDICATE non corrispondevano alla situazione "REALE".

Posizione giuridico-economica				
Inquad.: DOC.SC.MEDIA E EQ	Tipo rapporto: Tempo indeterminato		Qualifica: KA07	Scadenza: .
Tipo Liquidaz.: TFS	Cl/Fascia: :	Cassa previdenza: INPDAP		
Dettaglio detrazioni				
Lavoratore:	Coniuge:	Figli n.:	Figli min. 3 anni n.:	Detr. figli:
Altri fam. n.:	Detr. altri fam.:			Totale:



Come indicato in una precedente scheda SNALS VERONA (vedasi link al termine di questa scheda) E' IMPORTANTE SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE IL MANCATO DIRITTO (esempio per figli non più a carico)


ATTENZIONE



Il CAF o il commercialista possono escludere le detrazioni per tali figli nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD.730 O MOD.REDDITI) con relativo conguaglio, MA NON "SALVANO" i dipendenti scuola da eventuale sanzione perché tali contribuenti non hanno comunicato tempestivamente al proprio sostituto d'imposta ([Ragioneria Territoriale Stato NOIPA](#))
DI NON AVER PIU' DIRITTO ALLA DETRAZIONE.

TALE COMUNICAZIONE E' DI COMPETENZA DEL DIPENDENTE E NON del CAF o del commercialista.

N O R M A T I V A



L'art. 7, comma 2, lettera e) del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha novellato l'art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600

“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” che risulta pertanto così modificato: “Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.”.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.”.

In particolare l'art. 11 del DLgs n. 471/1997, prevede:

“1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;...”.


La normativa in esame solleva quindi i contribuenti dipendenti dall'obbligo di presentare ogni anno alla Ragioneria Territoriale Stato quali sostituti d'imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale.

.....p e r ò..... ESPONE i dipendenti

al rischio della applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Agenzia dell'Entrate con emissione di apposita la cartella esattoriale ,


DA UN MINIMO DI EURO 258,23

A UN MASSIMO DI EURO 2.065,83




Quindi nel caso in cui il dipendente abbia mensilmente usufruito delle detrazioni per familiari a carico pur non avendone diritto, non è più sufficiente regolarizzare e conguagliare la situazione in sede di dichiarazione dei redditi ossia con mod. 730 o mod.REDDITI PERSONE FISICHE.

ATTENZIONE




*IL FISCO viene a conoscenza della INDEBITA fruizione delle detrazioni per familiari non più a carico in quanto **la Ragioneria Territoriale Stato NOIPA** una volta effettuato il conguaglio fiscale di fine anno e rilasciato il mod CU al dipendente , trasmettono, all'Agenzia dell'Entrate, i dati certificati nel mod. CUD compilando il mod.770 nel quale sono indicati anche i codici fiscali dei familiari a carico.*



*Quindi è **ERRATA** la convinzione di parecchi dipendenti che percepiscono nello stipendio ad esempio detrazioni d'imposta per figli NON PIU' FISCALMENTE A CARICO, poi....il CAF o il commercialista "sistemerà"*

....quindi....



Se nel cedolino dello stipendio sono presenti detrazioni d'imposta

per FIGLI NON PIU' FISCALMENTE A CARICO

E' NECESSARIO ENTRO DICEMBRE 2020

o comunque QUANTO PRIMA

MODIFICARE ON LINE NOIPA CON APPOSITO PIN

LA SITUAZIONE DETRAZIONI FISCALI,


in modo che quando la Rag.Territoriale Stato

effettuerà il CONGUAGLIO FISCALE 2020

i relativi calcoli siano CORRETTI e CORRETTO sarà anche il CUD


che sarà scaricabile in NOIPA NEL MESE DI MARZO 2021

....e se mancano detrazioni....



Se nel cedolino dello stipendio NON sono presenti detrazioni d'imposta per FIGLI ANCORA FISCALMENTE A CARICO E' NECESSARIO ENTRO DICEMBRE 2020 o comunque QUANTO PRIMA MODIFICARE ON LINE NOIPA CON APPOSITO PIN LA SITUAZIONE DETRAZIONI FISCALI, in modo che il conguaglio fiscale 2020 sia corretto con relativo rimborso IRPEF nel cedolino dello stipendio del mese di FEBBRAIO 2021.


PROCEDURA



Si entra in NOIPA con codice fiscale e password

Si accede all'area riservata "self-service" del portale.

Si Seleziona la funzionalità "DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO",

 **Detrazioni familiari a carico**

Gentile MARIO ROSSI,

quale impiegato della Pubblica Amministrazione è possibile chiedere le detrazioni per i propri familiari a carico. Sono considerati a proprio carico le persone che non hanno redditi propri superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.

Si ricorda che il Decreto Legge n° 70 del 13 maggio 2011, ha abolito l'obbligo per i lavoratori dipendenti di comunicare annualmente i dati delle detrazioni per familiari a carico al sostituto d'imposta, mentre è rimasto l'obbligo di comunicare variazioni dei familiari a carico.

Se vuoi effettuare la compilazione di una nuova domanda, oppure visualizzare quelle inviate precedentemente dal Portale Stipendi PA, seleziona l'attività , l'anno di interesse e clicca sul pulsante "**avanti**".

2012 

Anno

 **Nuova Richiesta**

Detrazioni

 **Elenco Segnalazioni**

 **AVANTI**

Al termine dell'inserimento dei familiari a carico, selezionando il pulsante 'avanti' verrà ricaricata la pagina 'Conferma Dati' con il riepilogo dei dati inseriti

L'utente dopo aver verificato e certificato i dati inseriti (attraverso il check in fondo alla pagina) può inoltrare la pratica cliccando sul pulsante 'Conferma'.

Se l'operazione termina con successo verrà visualizzata la seguente pagina:

Trasferimento dati

INIZIO DATI PRELIMINARI INSERISCI CONFERMA **5 FINE**

Gentile MARIO ROSSI,
il modulo che hai compilato **è stato inoltrato** correttamente al Sostituto di Imposta con protocollo numero:
DET2012479

Nei prossimi giorni potrai verificare lo stato di lavorazione della dichiarazione nella sezione "Detrazioni carichi di famiglia - Gestione detrazioni" selezionando l'anno di interesse e scegliendo la voce "elenco segnalazioni".
Riceverai aggiornamenti via mail sullo stato di lavorazione della tua richiesta

ESCI

La pagina avverte l'utente che il modello è stato inviato correttamente al sostituto d'imposta, indicando anche il numero di protocollo generato automaticamente dal sistema e associato a tale dichiarazione.

A questo punto l'utente può ulteriormente verificare l'esito dell'operazione visualizzando la lista delle detrazioni, cliccando sul pulsante 'Esci' e, selezionando sulla pagina di "Detrazioni familiari a carico" l'opzione "elenco segnalazioni"

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)


SCHEDA SNALS VR

<http://win.snalsve>

NORMATIVA

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaD

AVVERTENZA



Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO NON APRIRSI
*Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella
e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

domenica 29 novembre 2020

17:42:09